



COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 24-04-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 19:05, presso il Palazzetto dello Sport, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma dell'art. 22 e art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta non aperta al pubblico (DPCM del 8 – 9 – 11 – 22 marzo 2020, 1 – 14 aprile 2020 e ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13.04.2020) per garantire il rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali, dirette al contrasto della diffusione epidemiologica del virus COVID-19.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOMENEGHETTI MICHELE	P	STOPPA ALBERTO	P
BOVOLENTA VALENTINA	P	LESCIO VANESSA	P
RONCON STEFANO	P	DOATI ROSSANO	P
MOSCA MASSIMO	P	BOVOLENTA VALENTINA	P
GRAMOLELLI LUCILLA	P	TOSATO ANNA PAOLA	P
DORGIA ANTONELLA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIBILARO GERLANDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MOSCA MASSIMO
TOSATO ANNA PAOLA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

Il Sindaco spiega che vengono confermate le aliquote IMU dell'esercizio 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86 per cento, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76 per cento;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06 per cento, che può raggiungere il valore dell'1,14 per cento per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita Deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con

possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante Deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con Deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Dato atto che questo Ente ha sempre Deliberato a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI) aliquota 0,00 per cento pertanto la facoltà richiamata al precedente capoverso non può essere applicata;

Visto il comma 756 che dispone, che i comuni, a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la Delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della Delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 24-04-2020 Comune di Corbola

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE		
	base	massima	minima
Abitazione Principale di Lusso	0,50%	0,60%	0,00%
Fabbricati Rurali Strumentali	0,10%	0,10%	0,00%
"Beni Merce"	0,10%	0,25%	0,00%
Terreni Agricoli	0,76%	1,06%	0,00%
Fabbricati gruppo "D"	0,86%	1,06%	0,00%
Altri Immobili	0,86%	1,06%	0,00%

Rilevato che è intenzione di questa Amministrazione approvare le stesse aliquote già in vigore nell'anno 2019 per gli immobili oggetto di imposizione della "vecchia" IMU e di approvare l'aliquota base prevista dalla Legge per le tipologie di immobili che fino all'anno 2019 erano esclusi dal versamento IMU;

Atteso dunque che per l'anno 2020 si intende articolare le aliquote nel modo seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione Principale di Lusso (Cat. A1 – A8 – A9)	0,40% (4 per mille)
Fabbricati Rurali Strumentali	0,10% (1 per mille)
"Beni Merce"	0,10% (1 per mille)
Terreni Agricoli	1,00% (10 per mille)
Fabbricati gruppo "D"	1,00% (10 per mille)
Aree Edificabili	1,00% (10 per mille)

Altri Immobili	1,00% (10 per mille)
----------------	----------------------

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 30 del 14.04.2020 di approvazione dello schema di Bilancio Triennale 2020/2022;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamati l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di considerare tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione Principale di Lusso (Cat. A1 – A8 – A9)	0,40% (4 per mille)
Fabbricati Rurali Strumentali	0,10% (1 per mille)
"Beni Merce"	0,10% (1 per mille)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 24-04-2020 Comune di Corbola

Terreni Agricoli	1,00% (10 per mille)
Fabbricati gruppo "D"	1,00% (10 per mille)
Aree Edificabili	1,00% (10 per mille)
Altri Immobili	1,00% (10 per mille)

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente, il Consiglio Comunale, a seguito nuova votazione, con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo, sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 18-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to CREPALDI SARAH

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo, sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 18-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Arch.DOMENEGHETTI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIBILARO GERLANDO

È copia conforme all'originale.
Lì, 13-05-2020



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mantovani Eliana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi (*art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69*).
Lì 13-05-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.

Lì, 24-04-2020

Il Responsabile Incaricato
F.to MANTOVANI ELIANA

ESECUTIVITÀ

(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile Incaricato
F.to MANTOVANI ELIANA